



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale

## Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0046953 - 20/03/2013 - USCITA

ALLA REGIONE VENETO  
DIREZIONE COMMERCIO  
FONDAMENTA S. LUCIA CANNAREGIO 23  
30121 VENEZIA

### **OGGETTO: Procedimento di costituzione dei consigli camerali- Richiesta parere.**

Si fa riferimento alla nota n. 114352 del 14.03.2013 con la quale codesta Regione ha chiesto il parere dello scrivente in merito alle seguenti problematiche evidenziatesi nell'ambito del procedimento di rinnovo di un consiglio camerale.

1) Codesta Regione ha rappresentato che un'organizzazione imprenditoriale che concorre in apparentamento all'assegnazione dei seggi ha rinunciato, a seguito di una richiesta di regolarizzazione da parte dell'ente camerale, alla partecipazione al procedimento di rinnovo del consiglio; in tal caso codesta Regione chiede:

1.a) se tale fattispecie rientra nei casi disciplinati dall'articolo 6 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156;

1.b) ovvero se, a seguito di tale rinuncia ricorrano eventuali altre e diverse cause di scioglimento dell'apparentamento e quindi le rimanenti organizzazioni sono considerate singolarmente del procedimento di assegnazione dei seggi;

1.c) ovvero se l'apparentamento originario, ridotto dell'organizzazione rinunciataria, può continuare ad essere considerato ai fini del procedimento di assegnazione dei seggi.

2) Codesta Regione ha, altresì, rappresentato che un'organizzazione imprenditoriale è stata esclusa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, con provvedimento adottato dalla camera di commercio per mancata regolarizzazione della documentazione; in tal caso codesta Regione chiede:

2.a) se tale esclusione porta allo scioglimento dell'apparentamento, e quindi le restanti organizzazioni sono considerate singolarmente nel procedimento di assegnazione dei seggi;

2.b) ovvero se l'apparentamento originario, ridotto dell'organizzazione rinunciataria, può continuare ad essere considerato ai fini del procedimento di assegnazione dei seggi.

In proposito questo Ministero ritiene che l'articolo 6 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 disciplina i casi di scioglimento dell'apparentamento nella fase in cui le organizzazioni di categoria devono esprimere la propria volontà in merito alle designazioni richieste, e, pertanto, sia applicabile in una fase del procedimento nella quale sia stato già valutato, da parte della regione competente, il grado di rappresentatività delle stesse, sulla base dei dati fatti pervenire dalla camera di commercio, e sono, quindi, già state individuate le organizzazioni alle quali spetta designare i componenti in consiglio.



Peraltro, ove si volesse procedere ad un'applicazione analogica dei principi desumibili da tale disposizione a fasi diverse del procedimento, occorre considerare preliminarmente che tale applicazione analogica deve ritenersi esclusa, secondo i principi generali dell'interpretazione delle norme (articoli 12 e 14 delle disposizioni preliminari del codice civile), e, quindi, non può essere utilizzata, nella parte in cui a tale disposizione può essere attribuito un valore in senso lato sanzionatorio della constatata successiva inaffidabilità dell'intenzione di apparentamento espressa in fase di costituzione dello stesso. Deve inoltre tenersi conto che per il resto la stessa norma tende a contemperare la salvaguardia della rappresentatività residua dell'apparentamento con la salvaguardia della valutazione della rappresentatività delle singole organizzazioni che, uscendo dall'apparentamento o per effetto del suo scioglimento, continuano comunque a partecipare al relativo procedimento.

Il comma 4 dell'articolo 6, in particolare, in un'ottica di tutela dello stesso apparentamento, prevede che tale istituto sia considerato nella sua rappresentatività residua nel caso in cui le scelte di rinuncia, agli effetti del medesimo apparentamento in fase di designazioni, siano riferibili ad organizzazioni la cui rappresentatività complessiva è inferiore ad un quarto di quella dell'intero apparentamento; anche tale comma fa riferimento ad un calcolo della rappresentatività delle organizzazioni effettuato sulla base dei dati definitivi forniti dalla camera di commercio.

Pertanto, si ritiene che, nei due casi prospettati da codesta Regione, rinuncia ed esclusione dalla partecipazione al procedimento di rinnovo, la rappresentatività delle organizzazioni interessate non può che essere considerata pari a zero (sia ai fini della valutazione della rappresentatività residua dell'apparentamento sia ai fini della rappresentatività delle stesse organizzazioni interessate), atteso che solo nella fase successiva del procedimento è possibile calcolare la stessa sulla base dei dati verificati da parte della camera di commercio e che non può riconoscersi, invece, alcuna validità, né in positivo né in negativo, a dichiarazioni di rappresentatività espressamente ritirate o comunque già escluse in quanto non ritenute valide.

Premesso quanto sopra esposto si ritiene, quindi, che l'apparentamento o gli apparentamenti in questione non possano essere sanzionati con lo scioglimento e debbano essere valutati nella loro rappresentatività residua ai fini dell'assegnazione dei seggi.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)